



Per noi contribuenti

a cura del dottor Giuseppe Marino
difensore tributario
www.studiomarino.com



● Due importanti sentenze dalle Commissioni Tributarie di Genova e Parma

Cartella "nulla" se la relata di notifica è in bianco


Si sviluppa sempre di più in Commissione Tributaria la tesi della nullità delle cartelle e degli altri atti fiscali privi della compilazione della relata di notifica.

L'articolo 3 della legge 890/82 stabilisce che l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca; vi appone altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio. Nella notificazione il contatto tra l'autore del fatto ed il suo destinatario avviene per l'indispensabile tramite di un soggetto all'uopo specificamente abilitato. Nella comunicazione, invece, il contatto tra l'autore ed il destinatario avviene direttamente, cioè senza il tramite di alcun altro soggetto.

Le ultime sentenze da segnalare sono quelle della **Commissione Tributaria Provinciale di Genova sezione 10 sentenza n. 148/10/11 depositata il 20 aprile 2011** (presidente Lofredo, relatore Mariani e membro giudicante Mazza: ultima udienza del giudice Mariani, ormai in pensione, a cui facciamo i nostri migliori auguri, con una vena nostalgica in quanto relatori bravi come lui ce ne sono pochi) e della **Commissione Tributaria Provinciale di Parma sezione 9 sentenza n. 46/09/11 depositata il 19 aprile 2011** (presidente La Guardia, relatore Prevoli e membro giudicante Montuschi).

L'impiego del servizio postale non inciderebbe sulla distinzione anzidetta, in quanto l'agente postale opera quale *nuncius*, o dell'autore dell'atto (nella comunicazione) o dell'agente della notificazione (in caso di notificazione).

Si ha comunicazione a mezzo posta quando l'autore dell'atto provvede egli stesso a recarsi all'ufficio postale e spedirlo per posta, mentre si ha notificazione a mezzo posta quando l'autore dell'atto consegna l'atto all'agente della notificazione e questi provvede a notificarlo per posta recandosi lui stesso all'ufficio postale per la



spedizione dell'atto. Nella notificazione dell'atto, la relazione di notifica costituisce elemento essenziale in cui si documenta l'attività notificatoria ad opera dell'agente della notificazione.

L'articolo 148 del Codice di Procedura Civile detta la disciplina generale della notificazione, stabilendo che "l'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto" e che "la relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e la sua qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario".

A sua volta, con specifico riferimento alla notificazione a mezzo posta, l'articolo 149 del Codice di Procedura Civile, dopo aver previsto nel 1° comma che, "se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale", nel 2° comma stabilisce che "in tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedire la copia

al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento", con l'ulteriore precisazione che "quest'ultimo è allegato all'originale".

Sempre con specifico riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, la legge numero 890/1982, all'articolo 3, prescrive che "l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione, sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento" e quindi "presenta all'ufficio postale copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo, su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca; vi appone altresì il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio" e "presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero del registro cronologico".

La **Corte di Cassazione** ha ritenuto giuridicamente inesistente la notificazione ove difetti la relata di notifica tanto sull'originale quanto nella copia e l'insurrogabilità della relazione di notifica mediante diversa fonte di prova (*Commissione Tributaria Regionale di Milano sentenza numero 141 del 17 dicembre 2009, udienza del 1° dicembre 2009*).

La sanatoria ex articolo 156 del Codice di Procedura Civile non è applicabile agli atti amministrativi, ma solo a quelli processuali (*Cassazione, sentenza numero 7337 del 26 febbraio 1999, depositata il 12 luglio 1999, della Corte di Cassazione, sezione 1° civile, presidente Rocchi, relatore Bonomo*).